




REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA
BIANCHI - MELACRINO - MORELLI
REGGIO CALABRIA
 INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67



COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL NUOVO
PRESIDIO MORELLI DI REGGIO CALABRIA
PROGETTO DEFINITIVO – I STRALCIO

PROGETTAZIONE



Str. del Colle 1/a
 Fraz. Fontana
 06132 Perugia



STUDIO VALLE PROGETTAZIONI
 Circonvallazione Clodia, 76a - 10095 Roma

COORDINATORI DELLA PROGETTAZIONE
 Ing. D. Bonadies Ing. M. Rasimelli

PROGETTAZIONE:

RPA s.r.l.

- Ing. L. Spinozzi
- Arch. E. Favaroni
- Arch. S. Galli
- Arch. E. Rasimelli
- Ing. G. Vanni
- Ing. L. Ciarapica
- Ing. L. Bragetta
- Ing. E. Coluzzi
- Ing. G. Paoni
- Ing. C. Burini
- Ing. V. Mastroianni
- Dott. S. Piazzoli
- Ing. M.G. Sorci
- Ing. L. Iovine
- Ing. D. Azzaroli

- Ing. M. Falcone
- Ing. M. Galazzo
- Ing. N. Tondini
- Geom. M. Cirimbilli
- Geom. C. Rosi
- Ing. S. Corliano'

STUDIO VALLE PROGETTAZIONI

- Ing. G. Valle
- Arch. T. Valle
- Arch. C. Valle
- Arch. E. Valle
- Arch. M.C. Valle

SCHEMA DI CONTRATTO

Il Progettista



Il Direttore Generale
 Azienda Ospedaliera

Dott. C. Bellinvia

Il Responsabile del
 Procedimento

Ing. C. G. Fera

Pagine

Pratica

Identif.

Elaborato

1 di 21

3511lz

Lzca404a

TE08

A	MARZO 2012	PRIMA EMISSIONE	GAGLIARDINI	SPINOZZI	SPINOZZI	BONADIES
Rev.	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato

REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA
BIANCHI – MELACRINO – MORELLI

COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL NUOVO
PRESIDIO MORELLI DI REGGIO CALABRIA

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

		Euro
a)	Importo dei lavori (soggetto a ribasso d'asta)	7.255.630,18
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	377.897,40
c)	Oneri per la progettazione esecutiva	145.000,00
d)	Totale importo dei lavori (a+b+c)	7.778.527,58

INDICE

PREMESSO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del contratto
- Articolo 2 Capitolato speciale d'appalto
- Articolo 3 Ammontare del contratto
- Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

- Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
- Articolo 6 Penale per i ritardi
- Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori
- Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore
- Articolo 9 Contabilizzazione dei lavori
- Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo
- Articolo 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo
- Articolo 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
- Articolo 13 Ritardo nei pagamenti
- Articolo 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione
- Articolo 15 Risoluzione del contratto
- Articolo 16 Controversie
- Articolo 17 Programma di esecuzione dei lavori
- Articolo 18 Controlli e verifiche

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

- Articolo 19 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
- Articolo 20 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
- Articolo 21 Adempimenti in materia antimafia
- Articolo 22 Subappalto
- Articolo 23 Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva
- Articolo 24 Responsabilità verso terzi e assicurazione
- Articolo 25 Programma di esecuzione dei lavori
- Articolo 26 Controlli e verifiche
- Articolo 26 Programma d esecuzione dei lavori
- Articolo 27 Controllo e verifiche

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 28 Documenti che fanno parte del contratto
Articolo 29 Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Articolo 30 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

**AZIENDA OSPEDALIERA
BIANCHI – MELACRINO – MORELLI**

Repertorio n.
del

CONTRATTO DI APPALTO

per la progettazione esecutiva e l'esecuzione degli interventi delle opere di completamento e rifunionalizzazione del nuovo presidio Morelli di Reggio Calabria

L'anno duemila..... il giorno del mese di, nella residenza Comunale, presso l'Ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott. Ufficiale Rogante autorizzato a rogare, nell'interesse dell'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:

a) nato a il, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria codice fiscale _____ e partiva IVA _____, che rappresenta nella sua qualità di di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

b) nato a il, residente in, Via, in qualità di dell'Impresa con sede in, Via codice fiscale _____ e partiva IVA _____, che agisce

quale impresa appaltatrice in forma singola

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ed un'associazione temporanea di imprese) capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

- 1) Impresa con sede in,
Via
codice fiscale _____ e partiva IVA _____,
- 2) Impresa con sede in,
Via
codice fiscale _____ e partiva IVA _____,
- 3) Impresa con sede in,
Via
codice fiscale _____ e partiva IVA _____,
- 4) nonché Impresa con sede in,
Via
codice fiscale _____ e partiva IVA _____;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore";
componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale Rogante
sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,
rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con deliberazione n. in data, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo da parte dell'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria, per un importo dei lavori da appaltare di €..... di cui € oggetto dell'offerta mediante e € per oneri e costi per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
- oggetto dell'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere sopraindicate per un importo dei lavori da appaltare di €..... di cui € per lavoro;
- € per la progettazione esecutiva oggetto dell'offerta di ribasso e € per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
- che in seguito a, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile dell'ufficio in data, l'appalto è stato aggiudicato al sunnominato appaltatore per il prezzo complessivo di € come di seguito specificato, in seguito all'offerta
- che il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data rubricato al protocollo n.;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e gli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 - Capitolato speciale d'appalto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.

3. Fanno, altresì, parte del contratto i prezzi unitari soggetti al ribasso offerto in sede di gara.

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto

1. L'importo contrattuale ammonta a €)
(diconsi €.....) di cui:

- a) €..... per lavori veri e propri;
- b) €.....per progettazione esecutiva
- c) €.....per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

2. L'importo contrattuale è esclusa dall'I.V.A.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo", per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere indicata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva modificazione sulla misura e o sul valore delle quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 4 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di
all'indirizzo presso
2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera ".....", è/sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i.... signor..
.....
4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. la progettazione esecutiva deve essere consegnata e iniziata entro **45** giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare il progetto esecutivo in appalto è fissato in **60** giorni (**sessanta**) naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione del RUP.
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **720** (**settecentoventi**) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6 – Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo **1,0‰** dell'importo contrattuale.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
3. Nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, è riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione pari all'1‰ giornaliero dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale netto dei lavori per ogni giorno di anticipazione nella consegna delle opere rispetto al termine contrattualmente previsto.

Articolo 7 – Sospensioni o riprese dei lavori

1. E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dalla norma.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8 – Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale di appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e per consentire il regolare svolgimento delle attività sanitarie;
 - d) verifiche, esplorazioni, e simili che possano occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 28 del presente documento.

Articolo 9 – Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alla disposizioni vigenti nel CSA.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Qualora nel corso dei lavori la Stazione appaltante ravveda l'opportunità di eseguire lavori non previsti dal contratto di appalto stipulato "a corpo", la contabilizzazione degli stessi sarà eseguita a misura, effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10 – Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. Si applica la disciplina di cui all'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 11 – Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in materia. Le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. L'elenco dei prezzi unitari allegato al contratto, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, adduzioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi del D.lgs 163/06 e successive modificazioni e aggiornamenti.
3. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.
4. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del D.P.R. 207/2010.
5. In particolare, in conformità con il disposto di cui all'art. 163, comma 1, lett. a) del regolamento generale (D.P.R. 207/2010), per valutare i nuovi prezzi saranno utilizzate le voci contenute nei prezziari utilizzati dalla stazione appaltante per la redazione del progetto definitivo, Ovvero i prezziari della Regione Calabria.
6. Qualora alcuni prezzi non si riscontrassero nel sopraccitato Bollettino si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dal D.Lgs. 163/2006 e relativi Regolamenti d'attuazione.

Articolo 12 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All'Appaltatore il corrispettivo per la progettazione esecutiva verrà corrisposto come segue:
 - acconto pari al 40% alla validazione del progetto esecutivo;
 - saldo pari al 60% all'approvazione del progetto esecutivo.
3. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% non inferiore a **€500.000,00=** ai sensi dell'art. del CSA.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori.
6. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo definitivo.
7. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 13 – Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale di appalto, spettando all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di legge.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14 – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi d'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15 – Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
frode nell'esecuzione dei lavori;
inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contattare con la pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16 – Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il cui importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno devolute a norma di legge all'autorità ordinaria. Il foro competente è quello di **Reggio Calabria**.

Articolo 17 – Programma di esecuzione dei lavori

Si intende espressamente richiamato e sottoscritto il programma dei lavori del progetto esecutivo.

Articolo 18 – Controlli e verifiche

Si intendono espressamente richiamate, sottoscritte e accettate tutte le verifiche, prove, controlli e quanto altro indicato e riportato nei capitolati tecnici prestazionali allegati al presente contratto.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 19 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di legge.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 20 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi;
 - b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b).
2. Il piano di sicurezza e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 21 – Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione rilasciata dalla Prefettura di in data

Articolo 22 – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto della normativa vigente in materia. I lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. La quota subappaltabile relativa alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili, non potrà superare il 30% (trenta per cento).

Articolo 23 – Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di €..... (.....) pari al per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è vincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stanti di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente, Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Impresa per la quale la garanzia è prestata.

Articolo 24 – Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. A norma di legge, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per un massimale di Euro (Euro).
3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per un massimale di Euro (Euro).

Articolo 25 – Polizza indennitaria decennale postuma

Ai sensi dell'art. 129 comma C.2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'Appaltatore dovrà stipulare una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

La polizza dovrà avere un limite di indennizzo non inferiore ad Euro (pari al 20% del valore dell'opera) e massimale di Euro

Articolo 26 – Programma di esecuzione dei lavori

Si intende espressamente richiamato e sottoscritto il programma dei lavori allegato al presente contratto.

Articolo 27 – Controlli e verifiche

Si intendono espressamente richiamate, sottoscritte e accettate tutte le verifiche, prove, controlli e quanto altro indicato e riportato nei capitolati tecnici prestazionali allegati al presente contratto.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorchè non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati tecnici progettuali (architettonici, impiantistici, capitolati tecnici, prestazionali, ecc.);
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 16 del presente contratto;
- il cronoprogramma dei lavori;
- l'offerta della ditta aggiudicatrice.

Articolo 29 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare, il regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il D.Lgs. del 09 aprile 2008 n. 81.

Articolo 30 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento finale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'Appaltatore

L'Ufficiale Rogante